

Capitolato D'oneri

SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DIMESSI DAL CANILE SANITARIO COMUNALE E SUE SEDI DECENTRATE E NON REIMMETTIBILI IN TERRITORIO

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto la disciplina delle prestazioni dei servizi a somministrazione di trasferimento, custodia, cura e mantenimento, nelle more e finalizzati all'adozione definitiva, degli animali che, dimessi dal Rifugio Sanitario Comunale o ospitati in convenzione presso rifugi privati, non possono essere reimmessi nel territorio di provenienza. Il servizio dovrà svolgersi presso le Strutture in uso/disponibilità o proprietà dell'operatore partecipante.

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è aperto, esclusivamente:

- a) alle Associazioni iscritte ai sensi della vigente legislazione agli Albi Regionali delle Associazioni animaliste e/o protezioniste, ove presenti e istituiti dalle regioni, a ad Albi delle associazioni di volontariato che abbiano scopi animalisti e/o protezionisti desumibili dal relativo Statuto e/o atto costitutivo che dichiarino di utilizzare strutture rifugio autorizzate ai sensi della vigente normativa;
- b) a soggetti privati di comprovata esperienza e capacità tecnica nel settore della cura e tutela degli animali d'affezione, le cui strutture rispondono ai requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale e/o alla normativa prevista dagli stati membri dell'U.E.

Per lo svolgimento di tale servizio il gestore, potrà ai sensi dell'art. 89 del "Codice" fare ricorso all'istituto dell'avvalimento e/o del subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del "Codice" e più precisamente alle condizioni di cui al Bando di Gara, e con le modalità e costi previsti.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune Palermo, del servizio di trasferimento, custodia, cura, e mantenimento, nelle more e finalizzati all'adozione definitiva, degli animali che dimessi dal Rifugio Sanitario Comunale su disposizione del Responsabile dei Servizi Veterinari o ospitati in convenzione presso rifugi privati che non possono essere reimmessi nel territorio di provenienza.

L'IMPORTO per l'appalto è pari a € 295.081,96 oltre I.V.A. per il biennio 2023 / 2024

L'IMPORTO A BASE D'ASTA è stabilito in €. 4,50 oltre IVA al giorno senza distinzione di taglia.

Il suddetto prezzo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri di seguito indicati: trasferimento da e verso le strutture comunali, custodia, cura, mantenimento degli animali ed eventuale rimozione e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.

Art. 2 Modalità, Caratteristiche e Requisiti del Servizio

Tutti i servizi devono essere svolti dall' Affidatario con propria organizzazione, attraverso strutture rifugio autorizzate di proprietà e/o nella disponibilità dello stesso oppure attraverso organizzazioni di Società o Associazioni terze, in rapporto di contratto di avvalimento o sub- appalto, ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente per territorio,

La struttura ricettiva deve garantire almeno 250 posti per i cani del Canile Municipale di Palermo.

Le prestazioni che l'Affidatario dovrà garantire sono i servizi di trasferimento, custodia, cura e mantenimento degli animali, nelle more e finalizzati all'adozione.

Gli animali dovranno, dopo il trasferimento dalle strutture comunali, effettuato a cura e spese dell'affidatario, essere ospitati, custoditi e trattati presso le strutture individuate e comunicate dall'affidatario in sede di Gara, garantendo per essi buone condizioni di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e secondo la normativa vigente.

L'affidatario è obbligato a comunicare mensilmente e per iscritto, anche al Servizio Veterinario competente per territorio, i casi di decesso degli animali oggetto del presente accordo ed il numero

delle eventuali adozioni con le generalità ed il domicilio dell'adottante. In caso di decesso di animali le spese necessarie allo smaltimento delle carcasse resteranno a carico dell'Affidatario.

A raggiungimento della capacità massima delle strutture originariamente oggetto di formale comunicazione, l'Affidatario potrà avvalersi di altre strutture che abbiano i requisiti previsti dalle normative regionali e nazionali e che garantiscano le medesime caratteristiche di servizio, previa comunicazione al Comune di Palermo, assolutamente precedente al materiale ed effettivo trasferimento degli animali.

Oltre alle attività di carattere generale nelle strutture Rifugio dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria e straordinaria, comprendente:

- visite periodiche di controllo;
- profilassi annuale per leishmania
- toilette periodica e rasatura se necessaria;
- visita veterinaria urgente;
- vaccinazione annuale trivalente;
- trattamenti antiparassitari ogni tre mesi

Per l'espletamento del servizio richiesto, gli animali oggetto della predetta attività sono ceduti in possesso allo stesso, contestualmente alla presa in carico e successivo trasferimento nelle strutture designate pur mantenendo questi soggetti l'iscrizione all'Anagrafe Canina con e animali rinvenuti nel territorio Comunale di Palermo

Gli animali oggetto della predetta attività, non potranno essere trasferiti ad altra struttura, senza la preventiva formale comunicazione all'Amministrazione Comunale e rimarranno pertanto in quella prescelta e comunicata, fino alla loro naturale uscita (adozione, decesso e/o restituzione)

Gli animali saranno consegnati dal Comune di Palermo, redigendo apposito verbale per ogni consegna effettuata.

Decorso il termine di anni 2 o/a esaurimento somme la riconsegna dei cani sarà con oneri a carico del gestore, previo accordo con il comune di Palermo presso la struttura dallo stesso indicata o ad eventuale rinnovo dell'affidamento

Art. 3 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del "Codice".

L'appaltatore potrà utilizzare per la prestazione del servizio un massimo di tre rifugi autorizzati che dovranno essere precedentemente dichiarati come subappaltatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 Obblighi a carico del Gestore del Servizio

L'affidatario del servizio è tenuto a:

1. assicurare le prestazioni previste al precedente art. 2) avvalendosi giornalmente di almeno n.1 (un) operatore ogni 80 animali per turno di servizio come previsto dalla legge 15/22 art 16 ca 5
2. svolgere con diligenza e con le modalità previste dai protocolli sanitari vigenti in loco e delle disposizioni dell'Asp Servizi Veterinari competente per territorio, tutte le attività previste.
3. garantire lo svolgimento di tutti i servizi appaltati per tutto il periodo di durata dell'appalto con le modalità e i tempi previsti dal precedente art. 2).
4. indicare al momento della stipula del Contratto la persona che dovrà fungere da referente del gestore in qualità di Responsabile dei Servizi.
4. garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti;

6. assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento dei servizi;
7. obbligarsi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori.
8. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
9. rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risulti dovuto. Si precisa che il Comune di Palermo non si assume responsabilità di sorta per i danni arrecati dall'assuntore nello svolgimento del servizio;

Nessun animale ospitato potrà essere soppresso, tranne nei casi previsti dalla normativa vigente. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico.

Art. 5 - Sorveglianza sull'espletamento del Servizio

Durante tutto il periodo di vigenza del contratto l'affidatario del servizio dovrà mantenere i requisiti richiesti per la partecipazione al bando.

Il gestore dovrà inoltre possedere le concessioni amministrative rilasciate dagli enti competenti per l'espletamento del servizio di che trattasi e/o servirsi di struttura in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni necessarie.

In caso di revoca di detti provvedimenti amministrativi o per cause dipendenti direttamente dall'affidatario, come l'interruzione o la cessione dell'attività, lo stesso gestore dovrà farsi carico, a proprie cure e spese, di trovare soluzioni alternative per il mantenimento e la custodia degli animali oggetto del presente accordo dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire, con proprio personale e/o avvalendosi di propri esperti di fiducia e/o organi di controllo della pubblica Amministrazione, visite presso la/le Strutture individuate, per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento degli animali.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato Prestazionale, l'affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto a osservare e a far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dettate in materia di benessere animale dalla normativa vigente.

Ogni inadempienza e inosservanza riscontrata relativa agli oneri e obblighi derivanti dal presente Capitolato, e/o da eventuali disposizioni impartite dall'Area delle Politiche Socio – Sanitarie Ufficio Igiene e Sanità sarà contestata ai fini della irrogazione delle penalità secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 6 Inizio Servizio

L'inizio della prestazione, coinciderà con la consegna del primo lotto di cani nella data concordata tra le parti e comunque entro sette giorni dalla manifestata esigenza da parte del committente.

In caso di mancata presentazione del Gestore del Servizio nel giorno e nell'ora prestabilito per l'inizio della prestazione sarà inoltrata contestazione tramite PEC o lettera raccomandata A.R. riconoscendo il termine perentorio di tre giorni per attivare il Servizio, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Art. 7 Responsabilità per danni a persone, animali e cose

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze del gestore aggiudicatario, o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi, dovrà intendersi senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'affidatario.

A tal fine l'affidatario dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali:

- per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto.
R.C.T. (massimale) minimo: '€ 1.000.000,00

R.C.O. per minimo G 1.000.000,00 con massimale per persona di minimo € 500.000,00 La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'avvio del servizio.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio di cui al presente accordo, viene stabilito in Euro 4,50 escluso Iva, (**somma soggetta a ribasso di gara**) per giorno onnicomprensivo di ogni onere e spesa senza distinzione di peso o taglia per ogni animale trasferito durante la vigenza contrattuale e formalmente preso in carico dal gestore.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, le spese relative a trattamenti sanitari in caso di malattie che comportino una assistenza a cura superiore a cinque giorni, gli esami specialistici e quanto altro di più specifico relativo al benessere degli animali, sono a carico dell'appaltatore.

Il corrispettivo verrà erogato a presentazione di fattura, da produrre secondo le attuali normative in materia di tracciabilità e fatturazione con scadenza mensile posticipata, con importo calcolato sulla base dei servizi attivati e degli animali ospiti, corredata di una relazione puntuale contenente i dati relativi ai cani ricoverati, affidati e deceduti nel periodo di riferimento;

Il termine di liquidazione e pagamento di ogni fattura è fissato in 30 giorni dalla presa in carico del formato elettronico della stessa fattura e secondo i dettati della vigente normativa.

Il Gestore è comunque tenuto, a prescindere dai tempi previsti e concordati per la fatturazione, a comunicare mensilmente il numero dei cani custoditi per ogni struttura di riferimento con relativo numero d'identificazione, il numero delle adozioni del periodo, con indicazione dei dati identificativi dell'adottante ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe Canina e, degli eventuali decessi ai fini della cancellazione all'Anagrafe.

Art. 9 — Durata

La durata del servizio è previsto in anni 2 commisurata all'importo dell'appalto. L'amministrazione si riserva il diritto di limitare e/o ridurre l'invio di lotti di animali in presenza di adeguata ospitalità nelle strutture comunali.

Art. 10 - Risoluzione Contrattuale

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 si applicherà l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 — Penalità

In caso d'inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente Capitolato, si procederà con l'applicazione della penale in misura giornaliera dell'1x mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre il 10% (dieci x cento) salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

L'irrogazione della penalità sarà preceduta da regolare comunicazione trasmessa con PEC, raccomandata A.R. o notifica a mezzo messo comunale dell'inadempienza all'affidatario del servizio che ha facoltà di ottemperare all'adempimento richiesto o a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'applicazione della penalità sarà effettuata ritenendo le somme sull'ammontare del primo corrispettivo liquidato.

Art. 12 - Collaborazione con le Associazioni animaliste e/o protezioniste

Nel caso in cui il Comune di Palermo, anche d'intesa con gli altri Comuni sottoscriva un Protocollo d'intesa con Associazioni di Volontariato per la protezione degli animali iscritte al competente Registro Regionale, il Gestore del servizio dovrà accettare il contenuto di tale protocollo, nonché di tutti i protocolli in atto vigenti, purché ciò non comporti un onere finanziario per lo stesso Gestore.

Art. 13 — Osservanza Leggi e Decreti e Foro Competente

L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalla disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Pertanto l'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato saranno applicate le norme ed i regolamenti vigenti per i contratti pubblici.

Il Foro di Palermo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Art. 14 – Spese

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle di bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Il Dirigente
D.ssa Marina Pennisi**